



CORTE DI APPELLO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

3
S 1208 / 2012

Sez/Coll: LA

R.G: 204/2011

All'udienza collegiale del giorno **08/11/2012** ore **11:00**

PRESIDENTE Dr. PIERI GIORGIO

Giudice/Consigliere Dr. BRONZINI GIOVANNI

Relatore

Giudice/Consigliere Dr. SCHIAVONE GAETANO

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto

Preliminarmente il Presidente
sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr.

Il G.R. Dr.

Cronologico n.

Chiamata la causa

Attore principale

COMUNE DI CARMIGNANO

Avv. BECHINI IVAN

Avv. CARTELLI FABIO

in sost. Av. Gelli come dep deleg

Convenuto principale

FONDELLI FRANCESCA

Avv. MARRANCI PIER FRANCESCO

Avv. BRUNI MARICA

in sost. Av. Amorelli come deleg

Convenuto (altro)

CONSIGLIERA DI PARITÀ DELLA PROVINCIA DI PRATO

Avv.

E' comparso (per) il procuratore del ricorrente,

E' comparso (per) il procuratore del resistente,

I procuratori delle parti insistono
e chiedono porsì la causa in decisione.

nelle prese conclusioni

IL PRESIDENTE

assegna la causa in decisione.

E' comparso il procuratore del resistente Avv. _____

L'avvocato della parte appellante deposita la copia notificata dell'appello.

L'avvocato della parte appellata _____ deposita la copia notificata della memoria di costituzione con appello incidentale.

Preliminarmente la Corte dichiara la contumacia dell'appellato _____

Per la pratica forense è/sono presente/i il Dott. _____

La Corte si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.

La Corte pronuncia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 15,36

Firenze, ~~25-09-2012~~

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
C. *Filippini*

IL PRESIDENTE
dott. *GIORSI PIERRE*



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro

SENTENZA N. 1208/02
Proc. n. 6952/12

composta dai magistrati:
Dr. PIERI Giorgio - Presidente
Dr. BRONZINI Giovanni - Consigliere rel.
Dr. LISCIO Simonetta - Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dando lettura del dispositivo e della **motivazione contestuale**
all'udienza del 1° 8 novembre 2012 nella causa n.204
R.Gen. 2011
promossa da
COMUNE DI CARMIGNANO in persona del Sindaco pro tempore
con avvocato Ivan Bechini
-appellante-

c o n t r o

FONDELLI FRANCESCA
CONSIGLIERA DI PARITA DELLA PROVINCIA DI PRATO

con avvocato Marica Bruni
-appellati-

Conclusioni : Come in atti

Oggetto : Discriminazione per motivi di genere - Appello contro
sentenza del Trib. PRATO giudice del lavoro n.823 del 10.9.1010

Motivazione contestuale ex art. 352 disp.att.

Risulta provato (lettera 4.5.2009 prot.n.7625) che il Comune di Carmignano interruppe la procedura di assunzione a termine di Francesca Fondelli (utilmente collocata nella graduatoria che l'ente locale aveva deciso di utilizzare) non appena venne a conoscenza che la candidata all'assunzione si trovava in stato di gravidanza.

Le espressioni usate dal responsabile del servizio e persino formalizzate per iscritto sono inequivocabili (" la signora faceva trapelare che si trovava al 6° mese di gravidanza" ..."mi premuravo di annullare l'appuntamento ..."mi sono lamentato con la signora Fondelli per avermi celato... sentendomi per certi aspetti raggirato"....) e denotano che la discriminazione non ebbe carattere soltanto obbiettivo ma fu del tutto consapevole da parte dell'ente locale , probabilmente per scarsa informazione circa i principi di diritto che disciplinano la materia .

Da tempo la Suprema Corte ha avuto occasione di stabilire : " Non vi è alcuna norma che imponga alla lavoratrice gestante di far conoscere al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza prima dell'assunzione, nè un siffatto obbligo può ricavarsi, quando la lavoratrice viene assunta con contratto a tempo determinato, dai canoni generali di correttezza e buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 c.c. o da altro generale principio del nostro ordinamento, mentre l'accoglimento di una diversa opinione condurrebbe a ravvisare nello stato di gravidanza e puerperio di cui

all'art. 4 l. n. 1204 del 1971 un ostacolo all'assunzione al lavoro della donna e finirebbe così per legittimare opzioni ermeneutiche destinate a minare in modo rilevante la tutela apprestata dalla legge a favore delle lavoratrici madri (Cass. sez.lav. 6.7.2002, n.9864).

La circostanza che la procedura di assunzione sia stata interrotta "in limine" dal Comune di Carmignano (prima, cioè, che la Fondelli potesse dimostrare la inesistenza di cause di incompatibilità) già integra l'atto discriminatorio ex artt. 25 e segg. d.legs.vo n.198 /2006 ; e rende superfluo osservare che la sospensione già pattuita dalla stessa Fondelli della sua collaborazione autonoma " a progetto" con l' Associazione Rete Nuovo Municipio (doc.3) aveva rimosso qualsiasi motivo ostativo all'assunzione (e infatti non impedì l' assunzione a termine della odierna appellata da parte del Comune di Poggibonsi).

Si rivelano dunque infondati i motivi di gravame con i quali il Comune appellante : a) tenta di negare che la Fondelli non fu discriminata per aver "celato" il proprio stato di gravidanza ; b) torna a ribadire che lo stato di gravidanza impediva la piena utilizzazione della prestazione della lavoratrice nel breve periodo della prevista assunzione a termine.


Rigettato l'appello, le spese del grado seguono la soccombenza.

DISPOSITIVO

Rigetta l'appello e condanna il Comune di Carmignano a rimborsare alle appellate le spese del grado in complessivi euro 1800,00 oltre Iva e Cpa di legge.

Così deciso in Firenze l' 8 novembre 2012.

Il Consigliere estensore
Dott. Giovanni Bronzini



Il Presidente ~~relatore~~
Dott. Giorgio Peri



DEPOSITATO IN UFFIZIA

OGGI - 8 NOV. 2012,

IL CANCELLIERE

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Cristina Filippini